



COMUNE DI POTENZA

Unità di direzione "Risorse Finanziarie"
Ufficio Provveditorato

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA DI IMMOBILI COMUNALI,
NONCHÉ’ DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO
PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI VIA TIRRENO**

Codice identificativo di gara (CIG): 79949655D4

Art. 1 - Premesse

1. Il Comune di Potenza deve procedere all’affidamento del servizio di vigilanza armata tramite guardie particolari giurate armate delle sedi di seguito indicate e del servizio di vigilanza saltuaria notturna delle strutture comunali di cui all’allegato 1 del Capitolato, nonché del servizio di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il deposito comunale di Via Tirreno.

Le sedi del servizio di vigilanza armata sono:

- Palazzo di Città in P.zza Matteotti;
- Palazzo del Consiglio di P.zza Matteotti;
- Palazzo della Mobilità di Via Nazario Sauro;
- Palazzo Comunale di P.co S. Antonio La Macchia;

2. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione relativi all’offerta tecnica ed economica indicati nel presente disciplinare.

3. La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale del Comune di Potenza raggiungibile al link <http://www.rete.potenza.it:8180/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice; pertanto, sono ammesse esclusivamente le offerte presentate attraverso la piattaforma.

4. La registrazione dell’operatore economico al Portale del Comune di Potenza è condizione necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica.

5. Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici devono prendere visione della "[Guida per la registrazione al Portale](#)" e della "[Guida per la presentazione di un’offerta telematica](#)", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

6. Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le Regole di utilizzo della piattaforma.

7. Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell’offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza tecnica". I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.

8. La documentazione di gara comprende:

1) Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, contenente: - Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; - Schema di contratto
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e suoi allegati;
4) DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali);
5) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
6) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3;
7) Informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 2 – Stazione Appaltante e riferimenti

1. La Stazione Appaltante è il Comune di Potenza, con sede in P.co S. Antonio La Macchia.
2. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Potenza (codice NUTS ITF51).
3. La procedura di gara è affidata all'Ufficio Provveditorato -tel. 0971/415410 – PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it.
4. Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito dall'Unità di direzione Risorse Finanziarie –Ufficio Provveditorato con utilizzo di fondi del Bilancio comunale.
5. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Adriana Galgano–tel. 0971415410.
6. La documentazione di gara è disponibile sul sito <http://rete.potenza.it:8180/N/G00116> e sul sito dell'Ente <http://www.comune.potenza.it> - sezione Gare – Bandi di gara in corso – Servizi.
7. Nell'ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - **Codice:** è il D,Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss mm ii;
 - **S.A.:** è la Stazione Appaltante;
 - **Autorità:** è l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - **Operatore Economico:** è quello specificato dall'art.3, lettera p) del Codice;
 - **Capitolato:** è il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
 - **AVCPASS (Authority Virtual Company Passport):** è il sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento;
 - **PassOE:** è il “PASS” che il sistema AVCPASS rilascia e che fa parte della documentazione amministrativa da produrre in sede di partecipazione alla gara. Il PASS rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la S.A. procede all'acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti.

Articolo 3 – Oggetto dell'appalto e Importo a base d'asta

1. L'appalto è costituito da un unico lotto sussistendo l'omogeneità dell'ambito territoriale di svolgimento del servizio e tutte le prestazioni richieste sono incluse nel servizio di vigilanza privata previste nell'elenco di cui All'Allegato D, sez III, paragrafo 3.a del D.M. 269/2010.
2. Le modalità, le caratteristiche tecniche e le tipologie del servizio sono descritte dettagliatamente nel capitolato, al quale si fa specifico rinvio.
3. CPV 98341140 - Servizi di sicurezza.
4. CIG: 79949655D4 - agli Operatori Economici è richiesto il contributo ANAC.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

N	Descrizione servizi
.	
1.	Servizio di vigilanza armata, tramite guardie particolari giurate armate, degli uffici comunali
2.	Servizio di vigilanza saltuaria notturna presso gli immobili indicati nell'allegato 1 del capitolato
3.	Servizio di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il deposito di Via Tirreno
	Importo totale a base di gara € 1.152.905,00

5. **L'importo a base di gara per 30 mesi**, relativo ai servizi richiesti viene stimato in complessivi **€ 1.152.905,00**, al netto dell'IVA e /o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi di manodopera che l'Ente ha stimato pari a circa il 92% per il servizio di vigilanza armata, il 7% per il servizio di vigilanza saltuaria e l'1% per il servizio di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il deposito di Via Tirreno.
6. **L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze** è pari a **€ 1.225,00** al netto dell'IVA e /o di altre imposte e contributi di legge, **non soggetti a ribasso**.
7. L'appalto è finanziato con le risorse che graveranno sul Cap. 1300/003 del Bilancio Gestionale 2020/2021/2022 con imputazione sui relativi impegni di spesa.
8. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 6 del capitolato.

Articolo 4 – Durata del servizio, opzioni e rinnovi

4.1. DURATA

1. Il servizio avrà **una durata di 30 mesi** nelle more che la Stazione Unica Appaltante-RB, predisponga ed espleti apposita gara per i servizi di che trattasi, in ossequio al D.P.C.M 11 luglio 2018.
2. Il servizio, oggetto della presente procedura di gara, decorre dalla data di effettivo inizio dei servizi, risultante dal verbale di inizio delle attività predisposto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto di servizio, confermato dalle parti, così come disciplinato dall'art. 2 del capitolato. In caso di urgenza, l'inizio del servizio può precedere la data di stipulazione del contratto.

3. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto qualora la Stazione Unica Appaltante -Regione Basilicata - concluda la procedura di gara con l'aggiudicazione definitiva ed efficace. In tale ultimo caso l'aggiudicatario della presente procedura d'appalto nulla avrà da rivendicare e da pretendere dal recesso anticipato dal contratto.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno, per un importo di **€ 461.162,00**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte di legge e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad € 490,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
2. **Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari a € 1.615.782,00, di cui € 1.715,00 per oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.**

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione e parametri di valutazione dell'offerta

1. L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Punteggio Tecnico (PT)	70
2	Punteggio Economico (PE)	30
	TOTALE PUNTEGGIO (PTOTALE)	100

3. La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice che procederà all'attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma del "Punteggio Tecnico" (PT) e del "Punteggio Economico" (PE): $PTOTALE = PT + PE$, con l'applicazione dei criteri di valutazione di cui ai successivi comma.
4. La migliore offerta sarà determinata, quindi, dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) e il "Punteggio Economico" (PE).

5.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi massimi attribuibili ad ogni criterio".
 - Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Tabella dei punteggi massimi attribuibili (D) e punteggio attribuito (T)

Rif.	CRITERI	PUNTEGGIO D (MAX)	PUNTEGGIO T
A	MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO Modello organizzativo complessivamente proposto per l'espletamento dei servizi. L'offerta dovrà descrivere nel dettaglio le specifiche modalità di espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato. L'offerta dovrà indicare, altresì, l'organizzazione prevista per la gestione delle assenze (programmate e non) del personale addetto.	Fino a 14 punti	
B	FORMAZIONE DEL PERSONALE Indicazione dei piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza in materie quali: gestione emergenze antincendio, primo soccorso, la sicurezza sui luoghi di lavoro, corsi di informatica)	Fino a 12 punti	
C	POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA'		
C1	Uni 10459:2015/2017-SECURITY MANAGER		4
C2	ALTRE CERTIFICAZIONI ATTINENTI I SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO NON RICHIESTE DAL CAPITOLATO E NON OBBLIGATORIE PER LEGGE	Fino a 4 punti	
D	PROCEDURE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO Procedure interne di coordinamento e controllo proposte per lo svolgimento dei servizi, con indicazione della struttura gerarchica che verrà utilizzata per lo svolgimento dei servizi, delle figure professionali presenti e dell'interazione tra le medesime in termini di coordinamento dei rispettivi ruoli ed attività, e di controllo e supervisione sulle prestazioni oggetto dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato.	Fino a 12 punti	

E	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</p> <p>Indicazione delle procedure (fasi e tempi di esecuzione) e degli accorgimenti tecnico-operativi utilizzati per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio.</p>	Fino a 12 punti	
F	<p>PROPOSTE MIGLIORATIVE</p> <p>Eventuali proposte migliorative, da valutare in base alle reali esigenze dell'amministrazione, che il concorrente intende erogare a titolo non oneroso in favore della Stazione Appaltante, quali ad es, i sistemi tecnologici installati nei fabbricati di cui all'art. 7 del capitolato, ecc. e/o indicazione e descrizione di eventuali servizi liberamente offerti.</p>	Fino a 12 punti	
	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE	70	

5.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

Con riferimento ai criteri di cui alla lettera C (C1) il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. Con riferimento ad ogni criterio, di cui alle lettere A, B, C2, D, E, F ciascun commissario esprime un giudizio qualitativo e ad ogni giudizio qualitativo corrisponde un coefficiente come di seguito riportato:

GIUDIZIO VALUTATIVO	COEFFICIENTE
<i>Eccellente</i>	<i>1,00</i>
<i>Ottimo</i>	<i>0,90</i>
<i>Buono</i>	<i>0,80</i>
<i>Discreto</i>	<i>0,70</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>0,60</i>
<i>Mediocre</i>	<i>0,50</i>
<i>Insufficiente</i>	<i>0,40</i>
<i>Scarso</i>	<i>0,30</i>
<i>Molto scarso</i>	<i>0,20</i>
<i>Inadeguato</i>	<i>0,10</i>
<i>Non valutabile</i>	<i>0,00</i>

La commissione procederà con il **METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE**, di cui all'allegato P del D.P.R. 207/10, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \text{Somma } n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta;

n= numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V (a) i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando, per ciascuno dei criteri di cui alle lettere A, B, C2, D, E, F della precedente tabella, un punteggio parziale compreso tra 0,00 e 1,00 in funzione della rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica della valutazioni dei commissari per ciascuno dei criteri di cui alle lettere A, B, C2, D, E, F, e poi a riportare a 1 la media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei criteri di cui alla tabella.

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun criterio e dell'eventuale punteggio di cui alla lettera C (C1). Ai sensi dell'Art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35/70 punti corrispondente ad almeno la metà dei punti complessivamente assegnabili all'offerta tecnica.

SARANNO ESCLUSI dalla gara quei concorrenti che dopo la 1° riparametrazione non hanno conseguito un punteggio complessivo almeno pari a 35/70.

Nel caso in cui nessun concorrente ottenga il punteggio MAX previsto per l'offerta tecnica (70 Punti), si procederà alla "riparametrazione assoluta" assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei criteri di cui alle lettere A, B, C, D, E, F il punteggio di 70 ed agli altri in proporzione. Tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

5.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

A) Offerta Economica; fattore ponderale 30

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 a 1, calcolato **sulla base del ribasso globale percentuale offerto**. tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

5.4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

La Commissione, terminata l'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo FINALE.

Art. 6 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione sarà composta, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dell'Ente degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da aggiudicare mediante procedura aperta o ristretta, da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, comma 1 del codice,

Art. 7 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti è **vietato** partecipare anche in forma individuale;

- è **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre

che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- ai sensi dell'art. 48, comma 14, le disposizioni dell'art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f). In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 8 – REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165.

Art. 9 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio delle attività oggetto di affidamento del presente appalto;

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

b) il possesso della licenza di Istituto di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n.773, al R.D. 6 maggio 1940 n.635, così come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153 e dal D.M. n. 269/2010, rilasciata dalle autorità competenti per almeno le classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), e con ambito territoriale funzionale all'espletamento del servizio nel Comune di Potenza. Tale licenza è rilasciata dal Prefetto su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza di determinati presupposti e requisiti, espressamente previsti e disciplinati dagli artt. 11,134, 136 e 134 TULPS e dagli artt. 256 bis e 257 ss. Del regolamento di esecuzione. La stessa, dunque, è un provvedimento di autorizzazione riconducibile, ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione, nella categoria generale dei requisiti di idoneità professionale (cfr ANAC, parere 8 aprile 2015 n. 48). Ne consegue che, secondo l'orientamento più recente dell'Autorità, il possesso della licenza prefettizia costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, da ricondurre nell'ambito della categoria dei requisiti di idoneità professionale di cui di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il possesso del requisito di cui alla lettera b) si intende, inoltre, posseduto qualora il concorrente già titolare di una licenza prefettizia per un territorio provinciale diverso da quello di Potenza abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione per la Provincia di Potenza in data antecedente a quella di scadenza del termine per la

presentazione dell'offerta. Ne consegue che in questo caso dovrà essere allegata, alla documentazione di gara, l'istanza di estensione per la provincia oggetto dell'appalto. La nuova licenza, contenente anche l'estensione al territorio coincidente o che includa anche il Comune di Potenza, dovrà sussistere alla data di stipula del contratto.

Dunque mentre il possesso della licenza ex art. 134 TULPS costituisce condizione di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell'estensione territoriale costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

c) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato specifico per servizi di vigilanza privata di cui all'Allegato D, sezione III, paragrafo 3.a del Decreto del Ministro dell'Interno 269/2010, al netto dell'IVA, di importo complessivo non inferiore a uno e mezzo (1,5) del valore massimo stimato dell'appalto.

La motivazione sottesa alla richiesta del predetto requisito (fatturato specifico per servizi analoghi) è correlata allo specifico interesse perseguito da questa stazione appaltante nella selezione del migliore contraente in considerazione della peculiare natura professionale delle prestazioni rimesse all'appaltatore orientate a garantire livelli qualitativamente elevati nella gestione ed innalzamento della sicurezza all'interno di strutture delle amministrazioni pubbliche.

La comprova dei requisiti economici-finanziari di cui alla lettera c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

d) avere svolto, nel triennio antecedente il termine di scadenza delle offerte, gli stessi servizi di vigilanza oggetto del presente appalto, a favore

committenti pubblici o privati, di importo complessivamente non inferiore al valore massimo stimato dell'appalto;

La comprova del requisito è fornita in uno seguenti modi:

- **In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:**
 - originale o copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- **In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:**
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

e) possesso del certificato di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 relativamente ai servizi oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da ACCREDIA sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il sistema AVCPASS; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di una sede operativa nel Comune di Potenza, adeguata all'ambito di operatività della licenza.

9.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

1. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice
2. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) devono possedere i requisiti

di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il requisito **di cui all'art. 8 relativo all'assenza di cause di esclusione previste dall'art.80 del Codice**, deve essere posseduto, nel caso di raggruppamento temporaneo, o di consorzio ordinario, o di GEIE, da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, la rete o il GEIE.

- I requisiti **di cui all'art. 9.1 lettera a) e b) relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e **al possesso di apposita licenza di istituto di vigilanza**, di cui al Titolo IV del TULP devono essere posseduti:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- Il requisito **di cui all'art. 9.2 lettera c) relativo al fatturato specifico per servizi di vigilanza privata, negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- Il requisito **di cui all'art. 9.3 lettera d) relativo all'elenco delle forniture di servizi nel settore oggetto della procedura competitiva**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE, o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- Il requisito **di cui all'art. 9.3 lettera e) concernente il possesso del certificato di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti i componenti del RTI, ed in caso di consorzio o raggruppamento da tutte le imprese consorziate o raggruppate esecutrici del servizio.

9.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.) b e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

-Il requisito **di cui all'art. 9 lettera a) relativo all'assenza di cause di esclusione previste dall'art.80 del Codice**, deve essere posseduto, nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane e nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.

- **il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

-il requisito relativo al possesso di apposita licenza di Istituto di Vigilanza, di cui al Titolo IV del T.U.L.P. dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici delle attività di vigilanza .

- I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai punti 9.2. lettera c), nonché tecnica e professionale di cui al punto 9.3., lettera d), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi medesimi dei requisiti richiesti nel presente disciplinare, è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

- Il requisito relativo al possesso del certificato di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 deve essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

Art. 10 – Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del codice l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e per i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a).

2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

10. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizioni dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario

Art. 11 – Contribuzione ANAC

1. In ossequio a quanto previsto dall'Anac, i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti, **a pena di esclusione**, al pagamento della relativa contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione, per gli importi indicati nella **Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174** recante "**Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019**" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Nella stessa delibera è indicato anche l'importo che deve versare la Stazione Appaltante.

2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

5. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Art. 12 – Sopralluogo

1. Per la partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo presso gli immobili, oggetto dei servizi, per avere l'esatta situazione dello stato dei luoghi e per prendere visione dello stato dei sistemi tecnologici di ausilio di proprietà della S.A. (art. 7 del capitolato) anche al fine di tener conto di eventuali criticità per le attività di start-up del servizio.

2. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

3. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata tramite il Portale del Comune. L'operatore economico, dopo avere effettuato l'accesso nell'Area Personale secondo le modalità specificate nella Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale, individua la presente procedura. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce la richiesta di sopralluogo, acclude gli eventuali allegati e la invia. Il buon esito dell'invio è notificato tramite e-mail. La suddetta richiesta deve essere inviata non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente il termine per la presentazione dell'offerta

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento s'identità e apposita delega munita del documento d'identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

5. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

6. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 8, lettera a), b) e, se costituiti in RTI, di cui all'art. 8, lettera c) , in relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

7. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 8, lettera c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente

8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile , il sopralluogo deve essere effettuato da un soggetto munito di delega conferita a cura dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Art. 13 – Garanzia provvisoria

1. L'offerta è corredata da:

a) **“garanzia provvisoria”**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% del valore complessivo dell'appalto (comprensivo dell'eventuale rinnovo)** e precisamente di importo pari a **€ 32.315,64**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale -Banca Popolare di Bari – Viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209-ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000209);

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

6. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice"
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

12. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

14. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. La garanzia è svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, per gli altri concorrenti nell'atto in cui la S.A. comunica l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 14 – Modalità di presentazione delle offerte

1. Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta implicitamente, senza riserve od eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato d'appalto, nella determinazione a contrarre adottata dalla S.A., in tutti gli allegati a detti atti.
2. Le offerte telematiche devono essere inviate al Comune di Potenza entro e non oltre le ore **13.30** del giorno **23 settembre 2019**.
3. Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:
 - a) accedere al Portale del Comune di Potenza;
 - b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
 - c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
 - d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".
4. Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
5. Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:
 - in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere firmata digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
 - in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere firmata digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.
6. Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.
7. L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.
8. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.
9. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.
10. Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.
11. Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

12. Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo VI della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

13. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

14. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

15. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

16. La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni dei concorrenti potranno anche essere rese utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (*Allegato 1 – domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni integrative*) messo a disposizione all'indirizzo internet <http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116>;

17. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

18. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

19. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

20. Le offerte **tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

21. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

22. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

23. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 15 – Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione

di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale di e-procurement del Comune di Potenza almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

3. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "[Guida alla registrazione al Portale](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

4. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116>.

5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 16 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del predetto Codice.

2. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC/email rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 17 – Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4. L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale del Comune. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente" provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 18 – Contenuto della Busta A – “Documentazione amministrativa”

1. La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

2. La documentazione contenuta nella busta A deve essere sottoscritta con firma digitale.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui *all'Allegato 1 – domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni integrative*, messo a disposizione all'indirizzo <http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116> e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

2. L'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo deve essere assolto con l'applicazione e l'annullamento sulla copia cartacea della domanda di partecipazione, conservata a fini fiscali presso la propria sede legale, della marca da bollo da € 16,00.

3. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

4. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

6. La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) (eventuale) copia conforme all'originale della procura

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione nella documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato:

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 9 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al **par. 9.1. lettere a) e b)** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **par. 9.2. lett. c)** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità

professionale e tecnica di cui al par. **9.3. lett. d)** del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. **9.3. lettera e)** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

18.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Le dichiarazioni di cui ai numeri 1. e 2. devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da costituirsi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. dichiara di avere preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indicano l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione è adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, con la seguente documentazione allegata:

_____;
_____;

10. attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo regolamento;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal

sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
15. Attestazione di avvenuto sopralluogo;
16. (eventuale) copia dell'istanza di estensione dell'ambito territoriale della licenza prefettizia.

Per la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice gli operatori devono presentare:

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 19 - Contenuto della Busta B – “Offerta tecnica”

1. La **Busta B “OFFERTA TECNICA”** deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica-illustrativa dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei servizi di gara offerti. La relazione illustrativa deve indicare le caratteristiche tecniche, organizzative e qualitative dei servizi oggetto dell'appalto, con riferimento a tutti i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'art.6.1, del presente disciplinare. In linea generale l'offerta deve essere strutturata in modo da consentire alla Commissione la corretta e completa valutazione dei criteri indicati nel presente disciplinare
2. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**.
3. La relazione di cui al comma 1 non dovrà superare il numero di 30 pagine, in formato A/4, e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
4. All'offerta tecnica dovrà essere allegato il progetto di riassorbimento del personale, che non dovrà contenere al suo interno nessun dato o riferimento economico

Art. 20 - Contenuto della Busta C - “Offerta economica”

1. La **Busta C “OFFERTA ECONOMICA”** deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica redatta secondo il modello di cui all'*Allegato 2- Offerta economica*, comprensivo di marca da bollo, indicante:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e in lettere, con l'esclusione dell'Iva e degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;
- b) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere,

con l'esclusione dell'Iva e degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

c) la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

Detti costi relativi alla sicurezza connessa con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10;

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice in sede di verifica della congruità dell'offerta e se accerta che l'offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Decreto, **esclude** l'offerta stessa

2. Nell'offerta economica, ai fini di una eventuale variazione delle prestazioni, devono essere inoltre indicati:

a) il costo orario del servizio di vigilanza armata, al netto del ribasso;

b) il costo singolo di ogni punzonatura notturna, al netto del ribasso;

c) il costo mensile del servizio di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il deposito di via Tirreno, al netto del ribasso

3. L'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere adempiuto con l'applicazione e l'annullamento sulla copia cartacea dell'offerta economica, conservata a fini fiscali presso la propria sede legale, della marca da bollo da € 16,00.

4. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'art. 18.1 del presente disciplinare.

5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta del presente disciplinare.

**Art. 21 - Svolgimento operazioni di gara:
APERTURA DELLA "BUSTA A"
Verifica documentazione AMMINISTRATIVA**

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **27 settembre 2019**, alle ore **10,00** presso la Sala Gare dell'Ente, sita in Piazza Matteotti, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo

pubblicazione di apposito avviso sul sito <http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116>, con valore di notifica agli effetti di legge e comunque a mezzo PEC trasmessa all'indirizzo indicato dal concorrente nella documentazione di gara, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito <http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116> e comunque a mezzo PEC trasmessa all'indirizzo indicato dal concorrente nella documentazione di gara, almeno tre giorni prima della data fissata.

2. Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

3. La Commissione giudicatrice all'uopo istituita dalla stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 18;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara., provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice

4. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 22 - APERTURA DELLE "BUSTE B e C " **Valutazione delle offerte tecniche ed ed economiche**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della "**busta B - Offerta Tecnica -**" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

2. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

3. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

4. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della **“busta C - Offerta Economica -”** e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5.3.

5. Il calcolo di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 97 del Codice sarà effettuato, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3. Diversamente, ed in ogni altro caso, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6. La stazione appaltante procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta economica.

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 24.

10. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

11. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – ad individuare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. Verifica di anomalia delle offerte

1. Alla stregua di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del Codice, la congruità sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma degli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori **ai quattro quinti** dei corrispondenti

punti massimi previsti.

2. Qualora, secondo i suindicati parametri, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, dovesse rilevare offerte passibili di anomalia, alle imprese per le quali sarà stata riscontrata la predetta anomalia, il RUP richiede, tramite il portale, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni. La stazione appaltante **esclude** l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del Codice o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- b) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- c) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

Art. 24 – Aggiudicazione e stipula del contratto

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale -formularà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

2. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

5. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

6. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

7. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

8. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

9. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

10. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

11. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

12. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

13. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

14. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

15. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine indicato dalla S.A., pena la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.

16. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

17. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico – a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

18. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

12. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. -

13. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

14. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla

stipulazione del contratto.

15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 25. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Potenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è compresa nella documentazione di gara.

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente nel Bando, nel presente disciplinare e nel capitolato e dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale.